



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Piazza della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866 - e-mail: servizi.sociali@comune.sogliano.fc.it



PROGETTO “CASA CHE CURA” ANNO 2012 – approvato con delibera G.C. n. 181 del 29/12/2011

1- Finalità

Il Comune di Sogliano al Rubicone, in attuazione della Legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” della Legge Regionale 5/94 “Tutela e valorizzazione delle Persone anziane”, della Legge Regionale n.29 del 21.08.97 “Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociali delle persone disabili” con il presente progetto intende favorire la domiciliarità dei soggetti non autosufficienti nel loro contesto, valorizzare le responsabilità familiari nel lavoro di cura e promuovere la regolarizzazione del lavoro con il personale di assistenza e posticipare il più a lungo possibile, il ricorso ai servizi residenziali.

2 – Oggetto

Il progetto prevede le seguenti tipologie di intervento, fra loro alternative:

- a) concessione contributo economico mensile a favore dei familiari che assistono il soggetto non autosufficiente o a favore del soggetto stesso quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
 - b) concessione contributo economico mensile a favore di soggetti non autosufficienti che si avvalgano di personale esterno alla famiglia per le prestazioni di assistenza domiciliare continuativa mediante un regolare contratto di lavoro.
- 3- Concessione contributo economico mensile a sostegno del nucleo familiare con soggetto non autosufficiente.

3.1 Destinatari e requisiti di accesso.

L’intervento si rivolge alle persone non autosufficienti o alle loro famiglie che si fanno carico direttamente di assicurare le prestazioni necessarie al mantenimento del soggetto non autosufficiente nel proprio domicilio, in

adesione ad un programma assistenziale personalizzato definito e concordato con i servizi sociali del Comune.

Possano essere destinatari del contributo economico:

- a) il soggetto, non autosufficiente ma autonomo, il quale, pur non essendo capace di svolgere da solo le normali attività quotidiane, è comunque capace di auto determinare la propria esistenza e di costruire un proprio progetto di vita;

Oppure, quando la persona non autosufficiente non è in grado di compiere scelte autonome o esprimere il proprio volere in tal senso:

- b) la famiglia del soggetto non autosufficiente o altra famiglia che si rende disponibile ad accogliere nel proprio ambito la persona non autosufficiente rimasta sola;
- c) altri soggetti, anche non appartenenti al nucleo familiare, che avendo consolidati e verificabili rapporti di assistenza con la persona non autosufficiente si rendono disponibili alla convivenza presso il domicilio del soggetto non autosufficiente, ovvero ad ospitarlo presso il proprio domicilio, ovvero a garantire una presenza a casa del non autosufficiente in relazione alle sue necessità, così come definito nel programma assistenziale personalizzato concordato con i servizi sociali comunali.

Per l'accesso al contributo devono sussistere i seguenti requisiti:

- residenza del soggetto non autosufficiente nel Comune di Sogliano al Rubicone da **almeno anni n. 1** ;
- valore ISEE del soggetto non autosufficiente pari o inferiore a € 15.000 così come determinato dal successivo articolo 5.1
- Condizione di non autosufficienza certificata come specificato nel successivo articolo 5.2

Qualora in uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più persone non autosufficienti, il contributo economico, se spettanti ad entrambi, sarà calcolato tenendo conto del contributo maggiore spettante ad uno dei componenti, aggiungendo il 50% del contributo economico spettante agli altri componenti.

3.2 Ammontare del contributo:

L'ammontare del contributo non sarà inferiore ad 110,00 € e superiore a € 160,00 mensili e sarà graduato in base al reddito del soggetto assistito calcolato con il sistema ISEE come da seguente tabella:

- a) Reddito ISEE fino ad € 3.000,00 € 160,00

b) Reddito ISEE da € 3.000,01 ad € 6.000,00	€ 150,00
c) Reddito ISEE da € 6.000,01 ad € 9.000,00	€ 140,00
d) Reddito ISEE da € 9.000,01 ad € 12.000,00	€ 130,00
e) Reddito ISEE da € 12.000,01 ad € 15.000,00	€ 110,00

4. Concessione **assegno** economico mensile a favore delle famiglie che si avvalgono delle prestazioni di personale esterno per l'assistenza al soggetto non autosufficiente.

4.1 Destinatari e requisiti di accesso.

Possono beneficiare **dell' assegno economico** i soggetti non autosufficienti che si avvalgono di personale esterno alla famiglia per le prestazioni di assistenza domiciliare continuativa mediante **un contatto regolare di lavoro con qualifica di badante o assistente con un minimo di n. 25 ore settimanali.**

Essi devono possedere i seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Sogliano al Rubicone **da almeno anni n. 1** ;
- valore ISEE pari o inferiore a € **18.000** così come determinato dal successivo articolo 5.1;
- Condizione di non autosufficienza certificata come specificato nel successivo articolo 5.2
- Un rapporto contrattuale di lavoro regolare con il personale addetto all'assistenza.

Coloro che già percepiscono l'assegno regionale per la regolarizzazione della badante (assegno di cura) non potranno beneficiare dell'assegno in oggetto, salvo che per la quota differenziale tra il contributo regionale percepito ed il costo effettivo sostenuto per la regolarizzazione fino ad un massimo di € 120,00.

Qualora in uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più persone non autosufficienti, il contributo economico, se spettanti ad entrambi, sarà calcolato tenendo conto del contributo maggiore spettante ad uno dei componenti, aggiungendo il 50% del contributo economico spettante agli altri componenti.

4.2 Ammontare **dell' assegno**:

L'ammontare **dell'assegno** non potrà essere inferiore ad € 110,00 e superiore alla somma di € 260,00 mensili e sarà graduato in base al reddito dell'assistito calcolato con il sistema ISEE come da seguente tabella:

a) Reddito ISEE fino ad € 4.000,00	€ 260,00
b) Reddito ISEE da € 4.000,01 ad € 7.000,00	€ 220,00
c) Reddito ISEE da € 7.000,01 ad € 12.000,00	€ 180,00
d) Reddito ISEE da € 12.000,01 ad € 15.000,00	€ 140,00
e) Reddito ISEE da € 15.000,01 ad € 18.000,00	€ 110,00

5 Norme comuni alle due tipologie di intervento

L'ammontare del contributo attribuito, rimarrà tale per tutto l'anno solare dalla data di attribuzione e potrà variare solo in presenza di regolarizzazione di personale addetto all'assistenza del soggetto non autosufficiente.

5.1 Composizione del nucleo familiare

Ai fini della concessione del contributo il nucleo familiare di riferimento è costituito dal solo soggetto non autosufficiente beneficiario delle cure; si considera pertanto la situazione economica e patrimoniale del solo soggetto estratta da quella del nucleo familiare di riferimento, così come previsto dall'art.3 comma 2 del D.Lgs n.109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che l'assistente sociale al fine di una valutazione sociale complessiva del caso potrà interpellare i familiari tenuti per legge al mantenimento richiedendo loro ulteriori elementi valutativi concernenti la situazione economica.

5.2. Condizione di non autosufficienza

Il soggetto versa in uno stato di non autosufficienza quando non è capace di svolgere da solo le normali attività quotidiane. Essa è comprovata esclusivamente in presenza di un certificato di invalidità civile al 100%, attestazione rilasciata della Commissione di unità di valutazione geriatrica, certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della Legge 104/92 di handicap grave).

5.3 Durata dei contributi

Il contributo stabilito potrà avere una durata variabile non inferiore ai tre mesi e non superiore a 12 mesi.

Il beneficiario è tenuto, successivamente all'erogazione del contributo, a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi le dichiarazioni rese ai fini del contributo stesso.

5.4 Procedimento

Di stabilire che entro il 28.02.2012, dovranno essere presentate le nuove istanze con la DSU avente i redditi 2010, mentre per le restanti si procederà d'ufficio all'erogazione in quanto già acquisite.

Evidenziato che a decorrere dal 1 marzo 2012 al 30 giugno 2012 con effetto retroattivo, dovranno essere presentate sia le nuove istanze, che i rinnovi aventi DSU ISE con reddito 2011.

Si precisa che per quanto attiene il periodo gennaio – febbraio 2012 il contributo verrà corrisposto con lo stesso importo.

Gli interessati presentano al Comune specifica domanda di accesso al contributo predisposta dai Servizi sociali comunali allegando:

- ISEE del nucleo familiare di appartenenza dal quale l'Ufficio ricaverà la situazione economica equivalente del beneficiario ai sensi del precedente articolo 5.1.
- certificazione attestante condizione di non autosufficienza (verbale di invalidità civile al 100%, attestato rilasciato dalla Commissione di Unità di valutazione geriatrica, certificato di handicap grave di cui al comma 3 dell'art.3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104);
- (solo per l'intervento di cui al precedente art.4) **contratto regolare di lavoro con qualifica di badante o assistente** e copie ricevute versamento INAIL e INPS dei contributi previdenziali e assicurativi;

L'assistente sociale comunale provvederà, a sua volta, in base all'art.17 del Regolamento comunale per la realizzazione di interventi e prestazioni dei servizi sociali comunali, a concordare un piano individuale di intervento con il beneficiario;

Fato salvo a quanto previsto dal successivo art. 7 l'erogazione del contributo economico decorre dal mese in cui l'utente ha presentato la domanda o dal mese successivo a quello di presentazione a seconda che la richiesta sia pervenuta prima o dopo il quindicesimo giorno del mese.

5.5 Liquidazione dei contributi

Al fine di snellire il procedimento amministrativo, è facoltà del Responsabile, qualora l'ammontare del contributo sia di importo pari ad € 110 mensili, procedere alla relativa liquidazione bimensilmente o trimestralmente.

Il contributo verrà erogato in caso di decesso qualora il medesimo avvenga nei primi quindici giorni del mese.

Il beneficiario del contributo si impegna a fornire eventuale delega ai fini del versamento di un familiare o terzo

5.6 Revoca del contributo.

Il contributo potrà essere revocato nel corso dell'anno qualora vengano a mancare i requisiti previsti dai precedenti artt. 3.1 e 4.1 e qualora il beneficiario non rispetti il piano individualizzato di intervento concordato con l'Assistente Sociale comunale.

Potrà essere inoltre revocato qualora il soggetto assistito pur mantenendo la residenza nel Comune di Sogliano al R, si trasferisca in altro Comune per un periodo superiore a mesi n. 2,

salvo ricovero ospedaliero o pianificazione concordata con l'assistente sociale.

E' fatto obbligo di comunicare in forma scritta il trasferimento temporaneo ed il successivo rientro entro le 48 ore.

Art. 6 Monitoraggio dell'iniziativa

Allo scopo di valutare l'efficacia del progetto è richiesta la disponibilità da parte dei beneficiari di partecipare ad un'indagine di ricerca che prevede la raccolta di dati e informazioni relative alla situazione del beneficiario e dell'assistente domiciliare.

I suddetti dati e le informazioni raccolte saranno trattati nel rispetto della privacy ed utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al progetto.